



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0012561/I Data: 24/06/2016 13:46
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VIII, II e III
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Sostegno alla filiera agricola trasparente" Reg. Gen. 305

Ad iniziativa dei Consiglieri Michele Cammarano, Tommaso Malerba, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Maria Muscarà, Gennaro Saiello e Vincenzo Viglione.

Depositata in data 22 giugno 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno:

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II e III Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

24/06/2016

IL PRESIDENTE

ROSA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

"Sostegno alla filiera agricola trasparente"

A firma del Consigliere

Michele Cammarano

Tommaso Malerba

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello

Vincenzo Viglione

Michele Cammarano
Tommaso Malerba
Valeria Ciarambino
Luigi Cirillo
Maria Muscarà
Gennaro Saiello
Vincenzo Viglione

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 305



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende istituire un sistema informativo a tutela della filiera agro-alimentare per garantire la maggiore trasparenza, tracciabilità e conoscibilità dei prodotti agricoli regionali e la tutela del consumatore, anche attraverso la valorizzazione delle finalità di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea).

La finalità dell'intervento normativo è quella di predisporre un sistema organico di servizi finalizzato a ottimizzare le relazioni tra produttore e consumatore finale e ad avvicinarlo alle dinamiche produttive agro-silvo-pastorali e a promuovere e incentivare le produzioni locali.

A tal fine, si istituisce il circuito per la filiera agricola trasparente a cui possono aderire tutti gli esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita, pubblici e privati (art. 3).

Nell'ambito del circuito si prevede la creazione di un portale regionale che contiene, in particolare, l'indicazione dei soggetti che vi hanno aderito, le iniziative di sostegno e valorizzazione delle filiere agricole e dei prodotti a chilometro zero regionali, nazionali e internazionali, le campagne di promozione del circuito e una sezione contenente il forum telematico sulla filiera agricola trasparente (art. 5).

A tutti i soggetti partecipanti al circuito è attribuito un logo che dimostra che il soggetto – in linea con il principio di trasparenza della filiera produttiva – ha condiviso l'origine di tutti i prodotti che utilizza nella propria attività.

Il logo 'filiera agricola trasparente' permetterà a coloro i quali matureranno il diritto di esporlo di dimostrare l'origine di tutti i prodotti utilizzati e permetterà al cittadino/utente di conoscere nel dettaglio – attraverso il portale – il luogo di coltivazione di ogni singolo prodotto che trova nel menù del singolo esercente iscritto.

Il logo 'filiera agricola trasparente' potrà anche avere tre colorazioni differenti da quella standard nel caso in cui il singolo operatore si approvvigioni in misura percentuale minima pari al 30, 50 e 70 per cento di prodotti da filiera corta e chilometri zero (art. 6).

La creazione del logo è affidata ai vincitori di apposito bando di concorso di idee cui possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, anche al fine di accrescere la conoscenza della sicurezza alimentare (art. 7).

I controlli sul rispetto della presente legge sono esercitati dalla Regione e dai Comuni, che si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale (art. 8).

La clausola valutativa prevede, infine, che la Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge (art. 9).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale e gli oneri nuovi o aggiuntivi possono essere coperti con le risorse a disposizione a legislazione vigente, anche attingendo da risorse previste a valere sulla programmazione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020.

La stima sulla quantificazione degli oneri riguarda essenzialmente spese di manutenzione del portale sulla filiera agricola trasparente che possono essere inglobate nelle spese attualmente sostenute per la sezione del sito istituzionale che si occupa di agricoltura e nelle spese sostenute per analogo motivo dall'Assessore delegato in materia.

Oneri nuovi e aggiuntivi riguardano i controlli che però possono essere demandati ai Comuni e comunque possono essere recuperati attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate.

Infine, un onere aggiuntivo riguarda la somma di euro 5.000,00 per il bando di concorso di idee di cui all'articolo 6, che può trovare copertura in un diverso utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente data la finalità socio-pedagogica dell'iniziativa.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge mira alla creazione di un sistema informativo a tutela della filiera agro-alimentare in grado di ottimizzare le relazioni tra produttore e consumatore finale e di garantire la maggiore tracciabilità e conoscibilità dei prodotti agricoli regionali.
2. Il sistema informativo a tutela dei prodotti agricoli a chilometri zero e della filiera agro-alimentare trasparente rappresenta lo strumento privilegiato per garantire:
 - a) la valorizzazione e la trasparenza della filiera agro-alimentare;
 - b) la tutela del consumatore;
 - c) la tracciabilità e la conoscibilità dei prodotti e in particolare di quelli stagionali e di qualità;
 - d) la sostenibilità e l'incentivazione delle produzioni locali;
 - e) l'avvicinamento del consumatore alle dinamiche produttive agro-silvo-pastorali e i benefici in termini di sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare.
3. La presente legge promuove e valorizza le finalità di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea).


Art. 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:
 - a) *filiera agricola trasparente*, il processo integralmente tracciabile che conduce alla realizzazione di un prodotto alimentare, a partire dal luogo di origine, inteso come luogo di coltivazione del prodotto agroalimentare, fino al consumatore finale;
 - b) *prodotti da filiera corta*, i prodotti definiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera);
 - c) *prodotti a chilometri zero*, i prodotti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2015.

Art. 3

Circuito per la filiera agricola trasparente



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. Per garantire adeguata pubblicità, tracciabilità della filiera agro-alimentare regionale è istituito il circuito per la filiera agricola trasparente, di seguito denominato 'circuito'.
2. Possono partecipare al circuito tutti gli esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita, pubblici e privati.
3. Per aderire al circuito, il richiedente trasmette, con cadenza annuale alla struttura regionale competente, tutte le informazioni riguardanti l'origine dei prodotti agroalimentari che utilizza nell'ambito della propria attività, attraverso le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.
4. L'adesione al circuito è volontaria, a titolo gratuito e consente l'utilizzo del logo nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6.
5. Con apposito regolamento, la Giunta regionale definisce le modalità di gestione del circuito.

Art. 4

Doveri del soggetto iscritto al circuito

1. Il soggetto iscritto al circuito di cui all'articolo 3 sottoscrive apposita carta dei servizi da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 5

Portale regionale

1. Nell'ambito del circuito di cui all'articolo 3, la Regione istituisce il portale regionale sulla filiera agricola trasparente.
2. La gestione del portale è affidata alla struttura regionale amministrativa competente o a organizzazioni riconosciute a livello nazionale operanti nel settore agricolo e agro-alimentare.
3. Il portale è accessibile a chiunque gratuitamente e contiene:
 - a) censimento, aggiornato con cadenza mensile, dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, la cui fruizione è garantita anche attraverso l'utilizzo di mappe interattive e sistemi di telerilevamento e georeferenziazione;
 - b) pubblicità delle iniziative di sostegno e valorizzazione delle filiere agricole e dei prodotti a chilometro zero regionali, nazionali e internazionali;
 - c) diffusione delle campagne di promozione del circuito;
 - d) apposita sezione contenente il forum telematico sulla filiera agricola trasparente, quale luogo di incontro privilegiato per lo scambio di



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- informazioni relative alla produzione, alla commercializzazione e alla sostenibilità dei prodotti;
- e) sezione dedicata ai mercati agricoli e agli eventi regionali collegati di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2015.
4. La Giunta regionale provvede, con il regolamento di cui all'articolo 3 a definire le modalità operative per la gestione del portale.

Art. 6

Promozione della filiera agricola trasparente

1. Per garantire al consumatore la più ampia realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione attribuisce a tutti gli aderenti al circuito di cui all'articolo 3 il logo 'filiera agricola trasparente', che rappresenta la totale tracciabilità dei prodotti utilizzati dall'aderente.
2. Il logo 'filiera agricola trasparente' assume una colorazione difforme da quella di cui al comma 1 a seconda che l'aderente:
 - a) nel corso dell'anno solare, si approvvigioni in una percentuale tra il 30 e il 50 per cento di prodotti agroalimentari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;
 - b) nel corso dell'anno solare, si approvvigioni in una percentuale tra il 50 e il 70 per cento di prodotti agroalimentari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;
 - c) nel corso dell'anno solare, si approvvigioni in una percentuale tra il 70 e il 100 per cento di prodotti agroalimentari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2.
3. Il logo di cui al comma 2 contiene nella definizione grafica anche un numero corrispondente alla quota percentuale dell'approvvigionamento di prodotti agroalimentari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 effettivamente raggiunta dal singolo aderente.
4. L'approvvigionamento dei prodotti è documentato nelle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine e della quantità dei prodotti acquistati.
5. La Giunta regionale definisce con il regolamento di cui all'articolo 3 le caratteristiche e le modalità di utilizzo, concessione e revoca del logo, utilizzando le tecnologie informatiche e telematiche idonee alla realizzazione dei principi di sburocratizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione.

Art. 7

Creazione del logo 'Filiera agricola trasparente'



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all'indizione di un apposito bando di concorso di idee per l'ideazione del marchio-logotipo per la comunicazione e promozione della 'filiera agricola trasparente'.
2. L'iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso volto ad accrescere la conoscenza della sicurezza alimentare nel quadro della sostenibilità ambientale.
3. Il bando si rivolge a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo, i quali dovranno approfondire i principi costitutivi dell'Unione Europea, servendosi anche del materiale messo a disposizione dalla Regione.
4. Il bando indica le modalità di selezione del vincitore e l'assegnazione del premio, pari a euro 5.000,00, per l'acquisto di materiale scolastico, da assegnare all'istituto scolastico a cui risulta iscritto il vincitore (singolo o gruppo) del concorso.
5. La Regione provvede alla realizzazione dell'immagine coordinata per le esigenze di utilizzo a finalità promozionali e comunicative.

Art. 8
Controlli e sanzioni

1. La Regione e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
4. La Regione si riserva il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per la partecipazione al circuito regionale di cui all'articolo 3 e delle modalità d'uso del logo di cui all'articolo 6. Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dal circuito regionale e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 9

Clausola valutativa

1. 1. La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. La relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quanti sono i soggetti che hanno aderito al circuito per la promozione della filiera agricola trasparente di cui all'articolo 3, anche in relazione al trend dell'ultimo triennio;
 - b) quanti sono i soggetti iscritti al portale regionale di cui all'articolo 5;
 - c) quanti sono gli utenti che utilizzano il forum telematico di cui all'articolo 5, in termini di visualizzazioni;
 - d) qual è la ripartizione dei soggetti utilizzatori del logo di cui all'articolo 6, nelle seguenti declinazioni:
 - d1) quanti aderenti utilizzano solamente il logo di cui al comma 1;
 - d2) quanti aderenti utilizzano il logo di cui alla lett. a) del comma 2;
 - d3) quanti aderenti utilizzano il logo di cui alla lett. b) del comma 2;
 - d4) quanti aderenti utilizzano il logo di cui alla lett. c) del comma 2;
 - e) quante indagini sono state svolte per verificare il permanere delle condizioni per la partecipazione al circuito regionale di cui all'articolo 3 e delle modalità d'uso del logo di cui all'articolo 6.

Art. 10

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.